

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
608/2013/R/EEL

ESTENSIONE CON MODIFICHE DEL MECCANISMO TRANSITORIO DI PEREQUAZIONE TRA
IMPRESE DI DISTRIBUZIONE IN TEMA DI PERDITE DI ENERGIA ELETTRICA SULLE RETI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV), che sostituisce l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 - ARG/elt 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 196/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 175/2012/R/eel);
- la deliberazione 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 559/2012/R/eel);

- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 480/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 480/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 20 giugno 2013, 269/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 269/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 21 novembre 2013, 535/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 535/2013/R/eel);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 12 dicembre 2013, prot. Autorità n. 39.636 del 13 dicembre 2013.

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce, tra l'altro, disposizioni in materia di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard (di seguito: meccanismo di perequazione delle perdite), queste ultime stabilite sulla base dei fattori di perdita standard;
- con la deliberazione ARG/elt 52/11, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla valutazione dell'adeguatezza dei fattori di perdita standard di energia elettrica sulle reti di distribuzione e di trasmissione e dell'eventuale revisione dei medesimi fattori;
- con la deliberazione ARG/elt 196/11, l'Autorità ha stabilito, oltre alla revisione dei fattori di perdita standard di cui alla tabella 4 del TIS, di definire, fra l'altro, modalità di determinazione e di riconoscimento della differenza tra perdite effettive e perdite standard che tengano in considerazione la diversificazione territoriale delle perdite effettive della rete di distribuzione e il mantenimento degli incentivi in capo alle imprese distributrici per la minimizzazione delle perdite medesime;
- con la deliberazione 559/2012/R/eel, l'Autorità ha stabilito, secondo un approccio graduale e in coerenza con gli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 480/2012/R/eel, la revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita applicati all'energia elettrica prelevata dalle reti in media tensione, nonché l'avvio di un progetto di studio sul funzionamento delle reti elettriche, che si avvale dell'assistenza del Politecnico di Milano, in particolare relativamente al fenomeno delle perdite di rete, propedeutico alla revisione del meccanismo di perequazione delle perdite disciplinato nel TIV;
- l'Autorità, con la medesima deliberazione, ha inoltre stabilito l'introduzione di un meccanismo transitorio di perequazione tra imprese distributrici in materia di perdite di rete, da applicare nel 2013 a valere sulle perdite dell'anno 2012, finalizzato a contenere la differenziazione tra le imprese dei saldi di perequazione, preservando al contempo l'incentivo al contenimento delle perdite di rete;
- con il documento per la consultazione 269/2013/R/eel, l'Autorità ha delineato i propri orientamenti preliminari in merito alla revisione del meccanismo di perequazione delle perdite disciplinato nel TIV, coerentemente con gli obiettivi di promuovere l'efficienza nella gestione della rete, di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici e di offrire alle imprese medesime incentivi al contenimento delle perdite maggiormente coerenti con le condizioni di esercizio delle reti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 535/2013/R/eel, ha illustrato gli orientamenti in merito all'estensione, con modifiche, del meccanismo transitorio di perequazione tra imprese distributrici previsto dalla deliberazione 559/2012/R/eel, a valere sulle perdite dell'anno 2013;
- in particolare, l'Autorità ha evidenziato come i ritardi emersi nelle fasi di svolgimento del progetto specifico di studio delle reti elettriche risultino incompatibili con il completamento del progetto entro l'anno 2013 e con il conseguente avvio del nuovo regime di perequazione a partire dall'anno 2014, a valere sulle perdite dell'anno precedente;
- inoltre, gli esiti del meccanismo di perequazione delle perdite disciplinato nel TIV, così come comunicati dalla Cassa, hanno evidenziato, relativamente alla competenza dell'anno 2012, un miglioramento complessivo del saldo di perequazione delle imprese di distribuzione; tale miglioramento è in parte ascrivibile agli effetti prodotti: a) dalla deliberazione ARG/elt 196/11, con cui è stata adottata la prima revisione al ribasso dei fattori di perdita standard relativamente alle reti di alta e altissima tensione, con parziale aggiustamento di quelli in prelievo relative alle reti di media e bassa tensione, e b) dalla deliberazione 175/2012/R/eel, con cui sono stati rivisti i fattori percentuali di perdita applicati all'energia elettrica immessa nelle reti di distribuzione, in modo da tenere conto della rilevante crescita della generazione distribuita e delle nuove forme di interazione con la rete elettrica;
- le medesime informazioni evidenziano una distribuzione delle perdite di rete che conferma l'esistenza di forti differenze nei valori registrati tra le imprese distributrici, in linea con le precedenti valutazioni svolte dall'Autorità;
- l'Autorità ha pertanto prospettato, a conclusione della prima fase del progetto di cui sopra e in considerazione degli esiti del meccanismo di perequazione delle perdite per l'anno 2012, di confermare l'applicazione nel 2014, relativamente alle perdite registrate nel 2013, di una modalità di restituzione di quota parte del valore a regolazione della differenza tra perdite effettive e perdite standard dalle imprese distributrici in surplus alle imprese in deficit e, al contempo, di:
 - proseguire, in attesa della revisione del meccanismo di perequazione previsto dal TIV, verso una differenziazione dei fattori di perdita riconosciuti maggiormente coerente con l'esercizio reale delle reti di distribuzione;
 - trasferire a favore dei clienti finali una parte degli eventuali benefici risultanti in esito all'applicazione del meccanismo di perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard;
- in particolare, l'Autorità ha prospettato di elevare la quota di restituzione a carico delle imprese in surplus dal 50% al 75%, e di limitare la restituzione nei confronti delle imprese in deficit in maniera tale che almeno la metà degli importi resi disponibili ritorni al sistema sotto forma di trasferimento a favore dei clienti finali;
- l'Autorità ha infine espresso l'intenzione, relativamente al trattamento delle rettifiche relative ad anni precedenti a quello a cui la perequazione si riferisce, di:
 - confermare, in linea con le modalità applicative del meccanismo transitorio di perequazione relativamente alle perdite dell'anno 2012, l'esclusione delle eventuali rettifiche relative ad anni precedenti il 2013, ai fini della determinazione degli importi da regolare con ciascuna impresa di

distribuzione in riferimento al meccanismo transitorio di perequazione tra imprese;

- procedere, nel quadro della futura revisione del meccanismo di perequazione delle perdite di rete, verso una modalità di trattamento delle rettifiche relative ad anni precedenti secondo un criterio di competenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 535/2013/R/eel sono emersi:
 - una sostanziale condivisione dell'esigenza di rimandare la revisione complessiva del meccanismo di perequazione delle perdite disciplinato dal TIV in considerazione dei ritardi emersi che impediscono, entro l'anno 2013, il completamento dello studio sul funzionamento delle reti;
 - una complessiva condivisione dell'esigenza di rivedere le modalità di trattamento delle rettifiche relative agli anni precedenti secondo un criterio di competenza con indicazione, da parte di alcuni operatori, di prevedere che le rettifiche relative ad anni antecedenti il 2012 siano trattate secondo le modalità applicate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 559/2012/R/eel e con richiesta, da parte di un rispondente, di razionalizzare e disciplinare tempi e modalità di comunicazione e trattamento delle rettifiche ai dati di perequazione delle perdite di rete;
 - l'esigenza di evitare che la regolazione delle perdite elimini gli incentivi a favore degli investimenti per l'efficientamento delle reti e, al contempo, non tenga adeguatamente conto, da un lato, del crescente impatto della generazione distribuita sulle perdite di rete e, dall'altro, dell'esigenza di un trattamento distinto tra le perdite di tipo tecnico e le perdite di tipo commerciale;
 - l'esigenza di preservare una regolazione fortemente incentivante delle perdite di rete che consenta all'impresa di disporre di una remunerazione per gli interventi (rete, misura, ecc.) effettuati a contenimento delle perdite, a fronte di una regolazione tariffaria che, con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo anteriore al 2008, in considerazione delle modalità di determinazione della RAB, non avrebbe consentito una puntuale remunerazione degli investimenti specifici effettuati dalle imprese di distribuzione;
 - la proposta da parte di un operatore di valutare per l'anno 2013 l'applicazione di un meccanismo transitorio alternativo, che assuma le perdite effettive dell'anno 2012 come livello di riferimento fisiologico per tutte le imprese di distribuzione e di ripartire tra ciascuna impresa e i clienti finali, secondo una logica di *profit/loss sharing*, le eventuali differenze tra le perdite effettive dell'anno e il livello di riferimento soprarichiamato; laddove ciò non fosse possibile, nell'ambito del meccanismo indicato dall'Autorità, è stato proposto di aumentare la quota di restituzione nei confronti delle imprese in deficit, pur preservando un trasferimento a beneficio dei clienti finali, tenuto anche conto del peggioramento atteso degli esiti della perequazione a valere sulle perdite dell'anno 2013, per effetto della riduzione dei coefficienti di perdita applicati ai prelievi in media tensione, avvenuta con la deliberazione 559/2012/R/eel;
 - l'obiezione circa l'estensione del meccanismo transitorio di perequazione tra imprese distributrici in quanto risulterebbe un intervento retroattivo e arbitrario

in considerazione del mancato completamento dello studio sul funzionamento delle reti elettriche, nonché ulteriormente penalizzante per le imprese maggiormente efficienti nel caso di applicazione delle modifiche evolutive prospettate dall'Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento agli orientamenti oggetto del documento per la consultazione 535/2013/R/eel, si segnala che:
 - la revisione delle modalità di trattamento delle rettifiche relative ad anni precedenti è volta a favorire una gestione dei dati relativi alle perdite di rete tale da consentirne un'attribuzione puntuale per anno di competenza, facendo salve le modalità di trattamento previgenti delle rettifiche relative ad anni antecedenti il 2012; al contempo, razionalizzare e disciplinare i tempi e le modalità di comunicazione delle rettifiche ai dati di perequazione nel corso delle quantificazioni dei saldi di perequazione risulta funzionale sia rispetto all'esigenza di un ordinato svolgimento delle attività sia rispetto all'esigenza di contenere il maggiore onere amministrativo derivante dall'applicazione della nuova disciplina;
 - la revisione attesa del meccanismo di perequazione delle perdite disciplinato nel TIV prevede una differenziazione tra perdite di tipo tecnico e perdite di tipo commerciale tesa a consentire un trattamento distinto delle perdite in considerazione della diversa natura delle medesime; inoltre, rispetto alla generazione diffusa, l'Autorità prevede di tenere opportunamente conto degli effetti sulle perdite registrate, secondo modalità che, come enunciato nel documento per la consultazione 535/2013/R/eel, saranno oggetto di consultazione con i soggetti interessati;
 - lo scopo del regime di perequazione delle perdite è sì quello di promuovere la realizzazione degli investimenti nelle reti di distribuzione ma deve in primo luogo tenere conto delle diverse condizioni di esercizio delle reti, ascrivibili sia alle caratteristiche fisiche delle medesime sia ad altri fattori di natura commerciale; la remunerazione degli investimenti effettuati dagli operatori, inclusi quelli effettuati nel periodo ante 2008, trova copertura anche e soprattutto per mezzo dei meccanismi propri della regolazione tariffaria;
 - il meccanismo transitorio di perequazione tra imprese da applicare al 2014 a valere sulle perdite dell'anno 2013 prospettato dall'Autorità risulta in continuità con il regime previsto con riferimento al precedente anno dalla deliberazione 559/2012/R/eel, nonché risponde all'esigenza di promuovere il trasferimento a favore dei clienti finali degli eventuali benefici risultanti in esito all'applicazione del meccanismo di perequazione;
 - il suddetto meccanismo, in attesa della revisione complessiva del regime di perequazione delle perdite e coerentemente con gli obiettivi dallo stesso perseguiti, risponde tra l'altro all'esigenza dichiarata di proseguire verso una differenziazione dei fattori di perdita riconosciuti maggiormente coerente con l'esercizio reale delle reti, che ne preservi al contempo il carattere incentivante; inoltre, sia gli esiti della perequazione perdite relativi all'anno 2012, così come comunicati dalla Cassa ai sensi del TIV, sia gli elementi informativi forniti dal Politecnico di Milano in esito alla prima fase del progetto di studio del

funzionamento delle reti, che già consentono di individuare una serie di parametri rilevanti correlati significativamente con il differenziale tra perdite effettive e perdite standard calcolato a livello di cabina primaria, confermano un comportamento molto diverso delle reti elettriche in funzione della diversa localizzazione sul territorio, in linea con le valutazioni precedentemente svolte dall'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- estendere per l'anno 2014, a valere sulle perdite registrate nel 2013, il meccanismo transitorio di perequazione previsto dalla deliberazione 559/2012/R/eel, in considerazione dei ritardi emersi nelle fasi di svolgimento del progetto di studio sul funzionamento delle reti elettriche, propedeutico alla revisione complessiva del meccanismo di perequazione delle perdite di rete disciplinato nel TIV;
- elevare, al contempo, rispetto a quanto previsto nella deliberazione 559/2012/R/eel, la quota di restituzione a carico delle imprese che registrano perdite di rete effettive inferiori ai valori standard e di limitare la restituzione nei confronti delle imprese le cui perdite effettive risultano superiori alle perdite standard, al fine di proseguire verso una differenziazione dei fattori di perdita riconosciuti maggiormente coerente con le condizioni di funzionamento delle reti di distribuzione e di promuovere il trasferimento a favore dei clienti finali degli eventuali benefici risultanti a livello di sistema;
- definire, con riferimento specifico al regime transitorio di perequazione tra imprese distributrici, in vista della revisione complessiva del meccanismo di perequazione delle perdite di rete, le modalità di trattamento delle rettifiche ai dati di perequazione relative ad anni precedenti, prevedendo che le eventuali rettifiche relative agli anni di applicazione dei suddetti meccanismi siano considerate ai fini della rideterminazione degli importi in capo o verso le imprese di distribuzione;
- rivedere le tempistiche e le modalità per la comunicazione alla Cassa delle rettifiche ai dati di perequazione al fine di contenere il maggior onere amministrativo a carico del sistema e responsabilizzare gli operatori verso la corretta comunicazione dei dati necessari per la quantificazione dei saldi di perequazione, nonché valutare le tempistiche per la regolazione degli importi da versare/ricevere alla/dalla Cassa derivanti dai meccanismi perequativi delle perdite al fine di minimizzarne l'impatto sulla liquidità delle imprese

DELIBERA

1. di estendere, per l'anno 2014, a valere sulle perdite registrate nell'anno 2013, il meccanismo di perequazione tra imprese distributrici previsto nella deliberazione 559/2012/R/eel, come di seguito modificato, per cui ciascuna impresa di distribuzione provvede, nei confronti della Cassa, a versare, se l'ammontare di perequazione ΔL di cui al comma 24.1 del TIV assume valore negativo, o ricevere, se il suddetto ammontare di perequazione assume valore positivo, rispettivamente:

$$\Delta L^- = \frac{3}{4} \Delta L$$

$$\Delta L^+ = \min \left(\Delta L; \frac{1}{2} \sum \Delta L^- * \frac{\Delta L}{\sum \Delta L_d} \right)$$

- dove d indica le imprese di distribuzione aventi saldo di perequazione positivo;
2. di prevedere che le eventuali rettifiche relative ad anni precedenti ai dati di perequazione riferiti al periodo di applicazione del meccanismo transitorio di perequazione di cui alla presente deliberazione e alla deliberazione 559/2012/R/eel siano considerate ai fini della rideterminazione degli importi in capo o verso le imprese di distribuzione;
 3. di dare mandato alla Cassa di predisporre, entro il 28 febbraio 2014, un regolamento per la disciplina delle modalità e delle tempistiche di comunicazione delle rettifiche ai dati necessari al calcolo dei meccanismi di perequazione previsti dal TIV, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità;
 4. di prevedere che, a seguito dell'approvazione del regolamento di cui al punto precedente e in coerenza con il medesimo, l'Autorità proceda a rivedere le disposizioni del TIV per la responsabilizzazione degli operatori rispetto all'invio e alla correttezza dei dati necessari al calcolo dell'ammontare dei meccanismi di perequazione;
 5. di stabilire che la Cassa, attenendosi alle modalità previste dal TIV, provveda a quantificare gli importi di cui al punto 1 per ciascuna impresa di distribuzione e che le relative partite economiche siano poste a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'Articolo 54 del TIT;
 6. di stabilire che la Cassa provveda a regolare le partite economiche, che riflettono la posizione netta dell'impresa di distribuzione a valle dell'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera c), del TIV e del meccanismo di perequazione tra le imprese di distribuzione di cui al precedente punto l, secondo le disposizioni di cui all'art. 27, del TIV;
 7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni